

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ALBARELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1964

Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari

ONOREVOLI SENATORI. — Benchè siamo convinti che la norma del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi debba essere abolita perchè contraria con i principi di libertà ed eguaglianza sanciti e garantiti dalla Carta costituzionale a tutti i cittadini, purtuttavia in attesa che tale norma possa essere superata da un più completo riesame della situazione inerente alle carriere, ai trattamenti minimi previdenziali e pensionistici, riteniamo necessario proporre intanto il presente disegno di legge. Intendiamo in sostanza proporre che il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per medici condotti, ufficiali sanitari eccetera, sia elevato al 45° anno di età anche per aderire alle aspirazioni legittime dei sanitari ed alla luce di talune considerazioni scaturite dalla pratica attuazione della recente legge 5 marzo 1961, n. 201. Risulta infatti ai proponenti che tale legge più che andare incontro al sanitario, gli abbia viceversa preclusa la carriera, costringendolo in una strettoia (anni 40 limite massimo dell'età compresi gli aumenti previsti da disposizioni più favorevoli) stret-

toia che peraltro non è dato rilevare nelle disposizioni vigenti in materia per i partecipanti ad altri concorsi pubblici.

Si può in sostanza rilevare che a norma delle disposizioni di legge antecedenti alla entrata in vigore della citata legge n. 201, anche per i partecipanti ai concorsi sanitari il limite massimo di età complessivamente raggiungibile (limite massimo base più aumenti per benemerenze belliche, per carichi familiari, eccetera) poteva essere, come tuttora è per i partecipanti a tutti gli altri concorsi statali o presso Enti locali, di anni 45; non contenendo le norme precedenti la limitazione sancita con la su accennata legge 5 marzo 1961, n. 201.

Viceversa il secondo comma dell'articolo unico di tale legge, nell'elevare da 32 a 35 anni il limite massimo d'età o meglio, nel confermare tale limite (poichè tale limite per nulla si distanzia da quello sancito con la legge 30 dicembre 1958, n. 1174) sancisce che tale limite « si cumula con le elevazioni previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni e i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate ».

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il caso seguente varrà a meglio illustrare le possibilità avverse riconosciute al sanitario dalle disposizioni precedenti a quella contenuta nella legge n. 201.

Prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 201: calcolo relativo ad un medico che avesse aspirato a partecipare ad un concorso per sanitario condotto presso un ente pubblico e che avesse i seguenti requisiti:

età anni 41, al momento in cui viene bandito il concorso;

carico di famiglia: coniuge e tre figli;

benemerienze belliche: combattente o partigiano combattente:

limite massimo d'età previsto dalle leggi antecedenti a quella del 1961 Anni 35

elevazione del suddetto limite per effetto dell'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo a provvedimenti per l'incremento demografico (due anni per la moglie ed un anno per ciascun figlio) » 5

benemerienze belliche (combattente in reparti militari o formazioni partigiane) » 5

Totale Anni 45

=

Detto sanitario poteva partecipare al concorso beneficiando, come appare dalla dimostrazione fatta più sopra, della elevazione per carichi di famiglia o di quella per benemerienze belliche, sino al limite massimo di 45 anni, come tutti gli altri concorrenti a concorsi pubblici diversi da quello per sanitari; potendo sfruttare, a 41 anni

compiuti, i benefici previsti dalla legge sino a raggiungere il limite massimo di anni 45.

Vediamo ora cosa accade, invece dopo l'entrata in vigore della tante volte citata legge 5 marzo 1961, n. 201, nel caso ipotizzato più sopra:

limite massimo di età previsto dalla suddetta legge	Anni	35
elevazioni per carichi di famiglia	»	5
elevazioni per benemerienze belliche	»	5
		—
Totale	Anni	45
		=

Ma siccome il sanitario di cui trattasi nel caso ipotizzato ha superato il 41° anno di età, alla data in cui viene bandito il concorso, a norma della legge 5 marzo 1961, n. 201, deve accantonare tutte le disposizioni relative ai carichi familiari nonché quelle inerenti alle benemerienze belliche e rassegnarsi a rinunciare al concorso.

Tutto ciò, contrariamente a quanto tuttora avviene per gli altri concorsi a posti di ruolo statali o di enti pubblici e per la partecipazione ai quali concorsi, come già detto più avanti, resta ancor oggi fissato il limite massimo d'età in anni 45 comprese, s'intende, le elevazioni stabilite quali eccezioni.

Stando così le cose e tenendo conto che la carriera del medico, nel senso dell'accesso ai posti pubblici, è più lunga di quella delle altre categorie sia per quanto attiene al titolo di studio richiesto (maggiore durata dei corsi universitari) sia per quanto si riferisce al titolo di abilitazione professionale ed infine alla maggiore specializzazione, confidiamo che il Senato vorrà accogliere ed approvare la modifica proposta.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

Le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 201, sono sostituite dalle seguenti:

« È elevato da 35 a 45 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico, e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia ».